

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 09.08.2010

OGGETTO: L.R. 23 marzo 2010, n. 6. "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio" . c.d. PIANO CASE SICILIA.

Applicabilità della normativa nel territorio comunale – art. 6, c. 4.

L'anno duemiladieci, il giorno nove, del mese di agosto, alle ore 19,52 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dal comma 16, dell'art. 19, dello Statuto Comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Comunali		Pres / Ass		Consiglieri Comunali		Pres / Ass	
Pappalardo	Giuseppe	X		Messina	Rosaria Filippa	X	
Zappulla	Nicola		X	Limina	Natala	X	
Moschella	Antonino	X		Brunetto	Maria		X
Sorbello	Rosario	X		Buda	Giuseppe	X	
Prestipino	Rosario	X		Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X	
Prestandrea	Augusto	X		Benedetto	Salvatore		X
Formica	Antonino	X					
Spinella	Salvatore	X					
Fasano	Grazia	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 3		Presenti n. 12	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Pappalardo Giuseppe.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, dr.Salvatore Spartà.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti , ai sensi del citato art. 19, comma 16, dello Statuto Comunale e 5, comma 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica. (3).

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e dell'art 9 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, sono nominati scrutatori, i Sigg.: Ponturo Vincenzo Massimiliano, Spinella Salvatore e Sorbello Rosario.

Si dà atto che è presente, per l'Amministrazione Comunale, l'Assessore Agatino Spoto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, recepito dall'art. 1, lett. I), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

IL PRESIDENTE

Invita il consiglio a procedere alla trattazione del 2^a punto dell'o.d.g. dell'odierna seduta, comunicato con nota prot. n. 11391 del 03.08.2010 ed integrato con nota prot. n. 11492 del 05.08.2010, ad oggetto: "L.R. 23 marzo 2010, n. 6. - *Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio* - c.d. PIANO CASE SICILIA. - Applicabilità della normativa nel territorio comunale – art. 6, c. 4"

In tal senso, procede a dare lettura del dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Consigliere R. F. Messina, ottenuta la parola, chiede notizie in merito all'iter del P.R.G. che si trova in una fase di stallo.

Il Presidente del Consiglio, assicura che, trascorso il periodo di ferragosto ci si muoverà per la riattivazione dell'iter del P.R.G.

Il Capogruppo "Indipendenti", N. Limina, concorda con i rilievi del Consigliere Messina e lamenta la mancata presenza, in aula, dell'Ing. Faro – Responsabile dell'Area tecnica. Chiede che quando si affrontano problemi così importanti, ci sia la presenza del Funzionario competente e, soprattutto, che il Presidente indichi delle riunioni preliminari, con tutti i consiglieri, per chiarire bene i singoli argomenti.

Il Presidente del Consiglio, evidenzia come il Regolamento preveda che la Commissione esamini la proposta ed esprima il parere, obbligatorio ma non vincolante. Tuttavia, non ha nulla in contrario a che si effettuino riunioni con tutti i consiglieri.

Il consigliere A. Moschella, rappresenta come la proposta in esame non fa altro che ricalcare quanto stabilito nel decreto Berlusconi con una validità di 24 mesi.

Il Capogruppo "P.D.", A. Prestandrea, ritiene che, in questo caso, non sia necessaria la presenza del tecnico comunale stante che la proposta recepisce la normativa regionale senza alcuna modifica.

Il consigliere V. Ponturo, non concorda con quanto evidenzia dal consigliere Prestandrea e ribadisce la necessità della presenza, in aula, del Tecnico del Comune.

IL PRESIDENTE

Preso atto che nessun consigliere ha richiesto di intervenire in merito, pone ai voti la proposta di deliberazione in trattazione.

Si procede alla votazione per alzata di mano che dà il seguente esito constatato e fatto constatare dal Presidente e dagli Scrutatori:

PRESENTI: 12 – ASSENTI: 03 (Zappulla, Brunetto e Benedetto) - FAVOREVOLI: 11 – ASTENUTI: 01 (Limina).

A seguito di che;

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione n. 18 del 03.08.2010, ad oggetto: "L.R. 23 marzo 2010, n. 6. - *Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio* - c.d. PIANO CASE SICILIA. - Applicabilità della normativa nel territorio comunale – art. 6, c. 4";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art 53 della legge n. 142/90, introdotto nella Regione Siciliana dall'art. 1 della L.R. 48/91;

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

Con voti favorevoli 11 ed astenuti 01, espressi palesemente, per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 18 del 03.08.2010, ad oggetto: "L.R. 23 marzo 2010, n. 6. - *Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio* - c.d. PIANO CASE SICILIA. - Applicabilità della normativa nel territorio comunale – art. 6, c. 4", che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Capogruppo "P.D.", A. Prestandrea, propone al Consiglio di dichiarare la deliberazione testè adottata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Preso atto che nessun consigliere ha richiesto di intervenire sulla proposta del consigliere Prestandrea, pone ai voti la proposta di deliberazione in trattazione.

Si procede alla votazione per alzata di mano che dà il seguente esito constatato e fatto constatare dal Presidente e dagli Scrutatori:

PRESENTI: 12 – ASSENTI: 03 (Zappulla, Brunetto e Benedetto) - FAVOREVOLI: 11 – ASTENUTI: 01 (Limina).

A seguito di che;

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli 11 ed astenuti 01, espressi palesemente, per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91, l'immediata esecutività della delibera di approvazione della proposta in oggetto.

Proposta N 2

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. n° 18 del 3 AGO. 2010

Avente Oggetto : LR. 23 marzo 2010, n. 6, "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio" - c.d PIANO CASE SICILIA -
Applicabilità della normativa nel territorio comunale - art. 6, c. 4

Proponente : Assessore all'Urbanistica

Servizio Competente per materia: Urbanistica

Relatore : Ing. Salvatore Faro

RELAZIONE DELL'UFFICIO PROPONENTE

Premesso che:

- la Legge Regionale **23.03.2010, n. 6**, meglio nota come **Piano Casa Sicilia**, pubblicata sulla GURSi **n.14 del 26/03/2010**, norma e favorisce l'entrata in vigore (a decorrere dal 10/04/2010) nell'ordinamento della Regione Sicilia, della normativa Nazionale, scaturita dall'accordo Conferenza Stato - Regioni ed Enti Locali, definito a Roma in data 31/03/2009.
- In linee molto generali, ma che nel seguito meglio si dettaglieranno, la norma in oggetto, consente l'ampliamento e/o la demolizione e la ricostruzione sia di edifici residenziali che ad uso diverso, e ciò in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei relativi regolamenti edilizi vigenti in un comune, fatte salve, comunque, **la verifica delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti e delle altezze massime (in conformità pertanto anche alla normativa antisismica), che devono sempre essere rispettate.**
- La derogabilità alla previsioni dei regolamenti comunali, degli strumenti urbanistici e delle varie leggi regionali, che normano la materia edilizio- urbanistica, scaturisce proprio dal carattere straordinario della legge medesima, in quanto finalizzata ad incentivare gli investimenti pubblici e privati in ampliamenti o riqualificazione, sia di abitazioni che di immobili non residenziali.
- Per tale situazione di straordinarietà, il legislatore ha disposto che **gli effetti della norma siano, pertanto, a tempo determinato**, indicando come l'applicabilità della norma, ovvero il termine utile entro il quale presentare le istanze ed avvalersi delle disposizioni in oggetto, vada riconosciuta in **24 mesi decorrenti dalla data in cui verrà emanata apposita deliberazione di C.C., ovvero secondo un'interpretazione meno restrittiva 24 mesi decorrenti dal termine ultimo fissato in 120 gg, dalla data di entrata in vigore della legge (10/04/2010).**

concesso ai comuni per l'adozione della presente deliberazione e cioè entro il 10/08/2010 e conseguentemente con scadenza applicativa del 07/08/2012, di natura discrezionale, di recepimento della normativa anzidetta, con eventuali limitazioni e modalità applicative.

- Quanto sopra enunciato è infatti prescritto dal comma 4 dell'art.6 che così recita: **"I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale"**.

Considerato che:

- Il Consiglio Comunale deve, per quanto premesso ed entro il termine perentorio del **10/08/2010**, adottare apposita deliberazione e che, per tale finalità, necessita che detto organo di governo valuti le previsioni della legge al fine di poter motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme nel proprio territorio;
- l'ufficio preposto, anziché redigere disgiunta relazione, ha ritenuto opportuno riportare nel seguito, con opportune schede, tutti gli aspetti della citata legge da sottoporre alla verifica da parte del Consiglio Comunale, in relazione alle caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali di questo territorio, affinché valutate le dette norme, possa motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme medesime;

SCHEDA 1 - Interventi su edifici ad uso abitativo

- **Rif. Art. 2 – Ampliamento volumetrico di edifici residenziali**
- **Rif. Art. 4 – Oneri concessori.**
- **Rif. Art. 7 – Misure di prevenzione sismica.**

Sono ampliabili solo gli **edifici esistenti ed ultimati entro il 31 dicembre 2009**

(in merito alla ultimazione l'art. 36 della L.r. n. 71/78 dispone che " *Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità*) aventi tipologia **unifamiliare, bifamiliare o comunque aventi una volumetria non superiore a 1000 metri cubi**, realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio. **Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio (art. 11)**, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'art. 13 della l. n. 47/85, introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 37/85.

Al momento della presentazione dell'istanza per gli interventi in oggetto **l'immobile deve essere in regola con il pagamento delle tasse sugli immobili (TARSU, TIA o ICI)**;

Ampliamento consentito massimo del 20% del volume esistente per ogni unità immobiliare, con ampliamento armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio. I nuovi volumi non possono eccedere il limite di 200 mc

dell'intero corpo di fabbrica, suddivisibile proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.

Si potrà ampliare in aderenza a fabbricati esistenti e **sullo stesso livello di piano.**

La **sopraelevazione è consentita esclusivamente** quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche in ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenze regolarmente autorizzate alla data del 31/12/2009.

Sono ammesse deroghe alle indicazioni di PRG, purchè nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti e delle altezze massime, in conformità pertanto anche alla normativa antisismica.

Tutti gli interventi di **ampliamento e/o sopraelevazione sono subordinate alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio e in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica, all'eventuale adeguamento strutturale.**

Gli oneri concessori, commisurati al solo ampliamento sono soggetti alla riduzione del 20%.

Detta riduzione potrà divenire:

- **del 30%** se trattasi di edificio o unità immobiliare **destinato a prima abitazione** del proprietario o dell'avente titolo;
- **del 50%** se trattasi di edificio o unità immobiliare **destinato a famiglie** aventi nucleo alla data del **31/12/2009** composto da più di **5 persone, ovvero per quelle che abbiano a carico una o più persone con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti;**
- **una ulteriore riduzione degli oneri da aggiungere a quelle riconosciute pari al 20% nel caso in cui si adottino sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica.**

➤ **Rif. Art. 3 – Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali.**

➤ **Rif. Art. 4 – Oneri concessori.**

➤ **Rif. Art. 7 – Misure di prevenzione sismica.**

Possono essere **demoliti e ricostruiti** solo gli **edifici residenziali ultimati entro il 31 dicembre 2009** (in merito alla ultimazione l'art. 36 della L.r. n. 71/78 dispone che " *Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità*) realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio. **Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio (art. 11)**, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'art. 13 della l. n. 47/85, introdotto dall'art. 1 della L.R. n. 37/85.

Al momento della presentazione dell'istanza per gli interventi in oggetto **l'immobile deve essere in regola con il pagamento delle tasse sugli immobili (TARSU, TIA o ICI).**

L'integrale demolizione e ricostruzione è consentita anche in area di sedime diverso purchè ricadente all'interno della stessa area di proprietà, cioè particelle catastalmente contigue ed appartenenti allo stesso proprietario. In tal caso non possono essere interessate aree vincolate dal PRG per attrezzature ovvero gravate da vincolo di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

Qualora si opti per l'anzidetta possibilità edificatoria la superficie originariamente occupa dal fabbricato dovrà essere sistemata a verde privato e/o parcheggi e in ogni caso con materiali e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno. Su detta area dovrà essere apposto il vincolo di inedificabilità.

In fase di ricostruzione è consentito un **ampliamento massimo del 25% del volume esistente ad uso residenziale con obbligo di utilizzare tecniche costruttive di bio-edilizia.**

Potrà usufruirsi di un ulteriore bonus dal 10% massimo e pertanto fino al 35% del volume esistente ad uso residenziale qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabili, in grado di consentire l'autonomia energetica degli edifici.

Sono ammesse deroghe alle indicazioni di PRG, purchè nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti e delle altezze massime, in conformità pertanto anche alla normativa antisismica.

Gli oneri concessori, sono soggetti alla riduzione del 50%.

Si ha diritto ad una ulteriore riduzione del 50% nel caso che la realizzazione dell'intervento avvenga su edificio destinato a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a 35 anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio.

Una ulteriore riduzione degli oneri da aggiungere a quelle riconosciute pari al 20% nel caso in cui si adottino sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica.

Gli immobili che usufruiranno di detta normativa dovranno mantenere la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i casi di cambio di destinazione d'uso autorizzabili.

SCHEDA 2 - Interventi su edifici ad uso non abitativo

➤ **Rif. Art. 10 – Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici abitativi ad uso diverso dall'abitazione**

Sono **ampliabili** solo gli edifici esistenti ed ultimati entro il **31 dicembre 2009** (in merito alla ultimazione l'art. 36 della L.r. n. 71/78 dispone che “ Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità) a **destinazione d'uso non residenziale** ricadenti all'interno delle zone territoriali omogenee “D” o all'interno delle aree A.S.I. L'ampliamento consentito massimo è del **15% della superficie coperta e**

comunque per una superficie non superiore a 400 mq di superficie coperta.

Possono essere **demoliti e ricostruiti** gli edifici a destinazione d'uso non residenziale ricadenti all'interno delle zone territoriali omogenee "D" o all'interno delle aree A.S.I.. L'ampliamento consentito massimo è del 25% della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 mq di superficie coperta. Potrà usufruirsi di un incremento del 10% qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabili, in grado di consentire l'autonomia energetica degli edifici.

Sono esclusi da tali tipologie di intervento gli edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale di qualunque dimensione.

Sono ammesse deroghe alle indicazioni di PRG, purchè nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti e delle altezze massime, in conformità pertanto anche alla normativa antisismica, ed in ogni caso entro il limite di altezza dell'edificio esistente.

SCHEDA 3 - Realizzazione di verde pubblico e parcheggi

➤ **Rif. Art. 8 – Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi**

Nelle aree di proprietà privata, destinante dal PRG a verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole "E" purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, **possono realizzarsi, da parte dei privati, uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.**

Gli interventi, attuabili anche parzialmente, per singoli lotti, dovranno rispettare le seguenti condizioni e modalità:

- a) **l'altezza di interpiano** massima 3,5 metri. **Tutti i piani siano interrati** su tutti i fronti, con l'esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;
- b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le **soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzato** siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che **preveda la piantumazione di alberi di alto fusto**;
- c) preliminarmente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato **atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio** nonché **l'obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzato come da progetto**. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia. **L'atto di cessione delle opere a verde dovrà avvenire entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse.**

d) **la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi** determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l'acquisizione dei manufatti.

Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione **della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse** per fatto e colpa dell'istante.

In ogni caso è vietato **l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.**

e) Per gli anzidetti interventi **non è riconosciuta la procedura del silenzio assenso** (art. 2, c. 5, della l.r. 31 maggio 1994, n. 17

SCHEDA 4 - Esclusioni e limitazioni

➤ **Rif. Art. 11 – Ambito di applicazione**

Le misure del PIANO CASE trovano applicazione anche ad edifici soggetti a specifiche forme di vincolo previa autorizzazione degli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.

IN OGNI CASO oltre le esclusioni e le limitazioni specificatamente indicate dagli artt. 2, 3 e 10, gli interventi previsti dal PIANO CASA **NON POSSONO RIGUARDARE :**

1. **le zone di tutela naturalistica;**
2. **il sistema forestale e boschivo;**
3. **gli invasi e gli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;**
4. **le zone di tutela della costa e dell'arenile**, come perimetrati dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) o nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
5. **le zone interne alle aree "A" e "B" dei parchi regionali** e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone 'D' dei parchi regionali e delle pre-riserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i **limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo**. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente competente;
6. **le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;**
7. **le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità**, salvo quanto previsto per le misure compensative a favore della realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi;
8. **le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;**
9. **gli immobili oggetto di condono edilizio** nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

10. **gli immobili privati situati su aree demaniali** di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;
11. **gli immobili tutelati ai sensi del D. Lgv n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - parte II**
12. **gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato**, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, **al momento della presentazione dell'istanza;**
13. **le zone territoriali omogenee "A – Urbana di interesse storico o di particolare pregio ambientale"** (DM. 1444/68) come definite e perimetrare dallo strumento urbanistico vigente;
14. **le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante**, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal D.M.LL.PP 09/05/2001.

Ritenuto che:

- alla luce delle previsioni del vigente P.R.G, approvato con D.D.G. n. 1379/DRU del 24.11.2003, unitamente al relativo Regolamento Edilizio e alle Norme di Attuazione, ma che, in riferimento alle disposizioni normative, con decorrenza **23.11.2008, sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio ed i vincoli che comportano inedificabilità ed è in corso la revisione del PRG.;**
- l'assetto plani-altimetrico delle aree urbanizzate, la particolare conformazione urbanistica delle zone abitate urbane e la tipologia del patrimonio edilizio esistente, **se si dovesse attuare il Piano Casa**, in conformità alle prescrizioni ed agli ambiti di applicazione di cui alla L.r. n. 6/2010, **ovvero senza ulteriori esclusioni, limitazioni o modalità applicative, in ordine all'applicabilità delle specifiche prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, citata legge ad immobili o zone del territorio, non determinerebbe, a parere, un impatto del Piano medesimo sul territorio Comunale;**

Considerato, altresì, che:

- con rif. ai cc. 4 e 5 dell'art. 4 – **Oneri concessori**- il comune è tenuto ad istituire nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, **ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione, introitati in attuazione della legge in esame, che sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all'eliminazione di superfetazioni**, con obbligo, per il comune, ogni anno ed in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nell'anzidetto capitolo **a presentare e realizzano appositi progetti, distinti per le anzidette diverse categorie di interventi**
- con rif. all'art. 6 – **Semplificazione e snellimento delle procedure**, proprio per la natura di carattere eccezionale e transitorio della norma, il legislatore ha disposto che **gli effetti della legge in oggetto siano, pertanto, a tempo determinato,**

indicando come anzidetto, che il termine utile entro il quale presentare le istanze ed avvalersi delle disposizioni in oggetto, sia riconosciuta in **24 mesi decorrenti dalla data in cui verrà emanata apposita deliberazione di C.C., ovvero secondo un'interpretazione meno restrittiva 24 mesi decorrenti dal termine ultimo fissato in 120 gg, dalla data di entrata in vigore della legge (10/04/2010), concesso ai comuni per l'adozione della presente deliberazione e cioè entro il 10/08/2010 e conseguentemente con scadenza applicativa del 10/08/2012** e che le istanze, presentate entro detta scadenza, dovranno essere corredate di idoneo titolo abilitativo, rilasciato o concretizzato antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza, oltre che della quietanza del versamento delle spese istruttorie.

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Vista la L.R. n. 6/2010;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana

Si propone

1. **Di prendere atto delle indicazioni del Piano Casa e delle relative prescrizioni ed ambiti di applicazione di cui alla Legge Regionale n. 6 del 23.03.10.**
2. **Di esprimere il proprio indirizzo per come richiesto dall'art. 6, comma 4, della Legge Regionale n. 6 del 23.03.10, in merito ad eventuali esclusioni o limitazioni in ordine all'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del territorio o imporre limitazioni e modalità applicative delle norme stesse, alla luce di quanto relazionato nelle premesse del presente atto dal responsabile del settore competente;**
3. **Di istituire ai sensi dell'art. 4, comma 4 e 5, apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione, introitati in attuazione della legge in esame;**
4. **Di dare specificatamente atto che, per quanto disposto dalla norma in oggetto, le superiori somme sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all'eliminazione di superfetazioni,**
5. **di riconoscere, sempre per le disposizioni citate, l'obbligo per il comune, ogni anno ed in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nell'anzidetto capitolo a presentare e realizzare appositi progetti, distinti per le anzidette diverse categorie di interventi**
6. Considerata la situazione di straordinarietà della legge in oggetto, ed al fine di poter urgentemente dare inizio all'applicabilità del PIANO CASA in questo comune ovvero a decorrere dal **10/08/2010**, di dichiarare, con separata votazione, la immediata esecutività della relativa deliberazione.


1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole/~~contrario~~** per i seguenti motivi

Calatabiano li

- 3 AGO. 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Sig. Pappalardo Giuseppe)

Il Consigliere Anziano
(Sig.ra Messina Rosaria Filippa)

Messina Rosaria Filippa

Il V. Segretario Comunale
(Dott. Salvatore Sparta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 27-05-10 al 11-06-10 col n. _____ del Registro Pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Notificatore, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____ e che, contro la stessa, non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Li

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria